

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE «MIRZO ULUGBEK A.P.S.»



Art. 1 – Denominazione Sociale

È costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e della normativa in materia, un'associazione culturale denominata «Mirzo Ulugbek A.P.S.», d'ora in avanti denominata semplicemente «Associazione».

Art. 2 – Sede legale, sedi secondarie, sedi distaccate e durata

1. L'associazione ha sede legale in Firenze ed ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.
2. Si intende per «sede secondaria» una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.
3. Si intende per «sede distaccata» una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. Il Consiglio Direttivo, previa deliberazione ed approvazione, nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità.
4. Il trasferimento della sede legale può aver luogo previa apposita deliberazione ed approvazione del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Principi associativi e attività

1. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Svolge attività di ricerca, di organizzazione eventi e pubbliche relazioni per aumentare il bagaglio di conoscenze della cultura e della società e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. In particolare ai sensi dell'art.5, comma 1 del d.Lgs. 177/2017 tra l'elenco delle attività di interesse generale vengono individuati i commi che vengono svolti in modo esclusivo o prevalente:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs.117/2017.
3. I principi e le attività che l'Associazione si propone di attuare sono in particolar modo:

diffondere la cultura Uzbeka nel mondo giovanile e non; ampliare la conoscenza della cultura uzbeka, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura Uzbeca, artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;

proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura, un sollievo al proprio disagio.

promozione di studi e di ricerche relative alla scienza politica, alle relazioni internazionali all'economia, alla demografia, alle scienze strategiche, alle discipline sociologiche e affini attraverso organizzazione di eventi, programmi di ricerca, corsi di insegnamento e iniziative editoriali;

tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale dell'Uzbekistan nonché delle tradizioni locali finalizzato al conseguimento di finalità etico-sociali;

aggregazione di cittadini uzbeki sui problemi della vita civile, sociale e culturale anche ai fini di contribuire all'affermazione dei principi di solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività, attraverso la partecipazione dei singoli;

organizzazione di convegni, congressi, stages di formazione ed ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere nazionale ed internazionale;

pubblicazione di riviste, periodici, monografie, anche su supporti informatici, destinati a contribuire alla conoscenza dei grandi temi politici e culturali di carattere nazionale e internazionale;

collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni di promozione sociale e di volontariato, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Finalità dell'Associazione

Tra le finalità dell'Associazione si annoverano inoltre attività di:

A) Formazione e documentazione:

- a.1) Promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi nazionali ed internazionali
- a.2) Promuovere e organizzare centri di documentazione, formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi, nazionali ed internazionali;
- a.3) Promuovere iniziative di formazione e informazione del cittadino e della persona.

B) Servizio pubblico

- b.1) Promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per l'attuazione di programmi di cooperazione con istituzioni e organismi nazionali e internazionali, con università, enti di ricerca e di formazione pubblici e privati, organizzazioni politiche e culturali, con i centri studio, di utilità sociale finalizzata alla salvaguardia della libertà, del benessere e della sicurezza dei cittadini.
- b.2) Realizzare la costituzione di centri di riferimento per un'educazione alla cittadinanza uzbeka, rispetto della legalità, conoscenza delle tradizioni regionali e nazionali.
- b.3) Programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale sia di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione.

b.4) Favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;

b.5) Partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita delle comunità locali e della comunità nazionale.

Art. 5 – Soci

1) Sono ammessi a partecipare all'Associazione con delibera insindacabile e immotivata del Consiglio Direttivo soltanto le persone fisiche maggiorenni che:

a) hanno presentato la domanda di ammissione

b) accettano integralmente e senza riserve gli articoli dello statuto e del regolamento interno;

c) condividono i principi e le finalità dell'Associazione;

d) si impegnano a versare la quota sociale nei termini stabiliti e dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

2) Sono considerati «Soci» soltanto coloro che hanno presentato la domanda di ammissione ed hanno ottenuto delibera favorevole da parte del Consiglio Direttivo;

3) I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile.

4) L'ammontare della quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

5) L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia l'Associazione ha comunque facoltà di ricorrere, in via eccezionale e solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente e a consulenze o prestazioni professionali autonome preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

6) Tutti i soci hanno uguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

7) Non è ammessa la figura del socio temporaneo ma è ammessa la qualifica di socio onorario, senza pagamento della quota associativa e senza diritto di voto, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Domanda di ammissione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare e approvare le domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione, redatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio Direttivo, deve contenere le generalità complete dell'aspirante socio e in particolare:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) residenza, codice fiscale..

2. Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa entro e non oltre la data deliberata e approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto:

a) di eleggere gli organi sociali;

b) di essere eletti negli organi sociali;

c) di essere informati sulle attività dell'Associazione;

d) di essere rimborsati per le spese deliberate e approvate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

2. I soci devono:

- a) prestare la propria attività in modo personale;
- b) versare nei termini deliberati e approvati dal Consiglio Direttivo la quota sociale annuale;
- c) partecipare alle attività dell'Associazione con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento interno.

Art. 8 - Recesso, decadenza ed esclusione del socio

1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per decadenza, ovvero per violazione di norme di legge. La decadenza è deliberata e approvata dal Consiglio Direttivo previa contestazione di tali fatti e circostanze in contraddittorio tra le parti interessate;
- d) per esclusione. L'esclusione è deliberata e approvata dal Consiglio Direttivo quando il socio:
 - i. non osservi le disposizioni dello statuto, del regolamento interno o le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
 - ii. non adempia, senza giustificato motivo, gli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - iii. danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
 - iv. per morosità.

2. Contro l'esclusione non è ammessa alcuna forma di reclamo o ricorso.

3. I soci deceduti, receduti, decaduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno nulla da pretendere dall'Associazione.

Art. 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Tesoriere

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. Tuttavia i Soci, ove prestino attività specifica all'interno dell'Associazione, potranno essere retribuiti in misura tale che l'eventuale emolumento corrisposto non configuri un'indiretta distribuzione di utili.

3. Possono essere costituiti, dietro delibera del Consiglio Direttivo, comitati con funzioni consultive, composti anche da non associati, quali un Comitato Patrocinatore e un Comitato Scientifico.

Art. 10 – L'Assemblea

1. L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

3. L'Assemblea è convocata:

- a) almeno una volta all'anno dal Presidente;
- b) quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;

c) a richiesta di almeno un decimo dei soci.

4. Della convocazione deve essere dato avviso via email a tutti gli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da socio designato in base a delega scritta.

6. Il Presidente deve constatare:

a) la regolarità delle deleghe;

b) il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:

a) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

b) approvare l'ammontare della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) approvare le linee programmatiche e dell'attività dell'associazione;

d) approvare il regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo;

e) eleggere il Consiglio Direttivo.

f) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

g) proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

h) presentare mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, del Tesoriere e di uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci: in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

2. Ogni socio ha diritto di esprimere 1 (un) solo voto e può presentare, previa delega, fino a 5 (cinque) voti in sostituzione di altri soci.

3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti e rappresentati per delega; le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Le mozioni di sfiducia devono essere approvate col voto palese e favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

4. L'Assemblea straordinaria approva le modifiche allo statuto deliberate dal Consiglio Direttivo con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei soci presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dall'estensore deve essere trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede legale dell'Associazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. È composto da 2 (due) a 15 (quindici) soci eletti dall'Assemblea tra i propri componenti determinando, di volta in volta, il numero dei componenti.

2. Durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

3. In caso di decesso, recesso, decadenza, esclusione o rinuncia di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare segue o seguono nella graduatoria di votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

4. In caso di decesso, recesso, decadenza, esclusione o rinuncia dei Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce in adunanza su invito del Presidente e di che ne fa le veci ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei

consiglieri. La convocazione, con indicazione della data e dell'ordine del giorno, deve essere fatta esclusivamente tramite email.

6. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno 3 (tre) giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24 (ventiquattro) ore.

7. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci in base a delega scritta o in assenza di quest'ultimo dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età;

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede;

10. Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Tesoriere.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:

a) delibera ed approva tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;

b) può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinate funzioni, delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, oppure conferire incarichi a terzi a titolo gratuito nei limiti e nel rispetto del regolamento interno;

c) delibera ed approva la creazione di sedi secondarie e distaccate in Italia e all'estero e il trasferimento della sede legale;

d) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;

e) delibera ed approva le prestazioni di lavoro dipendente, consulenze o prestazioni professionali autonome e assume tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

f) delibera e approva i rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai soci nello svolgimento dell'attività prestata;

g) delibera e approva le domande di ammissione degli aspiranti soci;

h) riceve le comunicazioni dei recessi dei soci;

i) delibera e approva la decadenza dei soci;

j) delibera e approva l'esclusione dei soci;

k) convoca l'assemblea quando lo ritiene necessario;

l) delibera il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

m) delibera le linee programmatiche e le attività dell'associazione;

n) delibera il regolamento interno;

o) delibera le modificazioni allo Statuto;

p) nomina tra i Consiglieri se non indicati dalla delibera dell'Assemblea il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;

q) delibera e approva i poteri di gestione ordinaria del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere.

r) delibera la costituzione di comitati consultivi e ne elegge, anche tra non associati, i membri.

Art. 15 - Presidente

1. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

2. Dispone dei fondi sociali, previa deliberazione e approvazione del Consiglio Direttivo, con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

4. Durante le assemblee costata le deleghe e il diritto dei soci a partecipare alle medesime.

5. Conserva i verbali di assemblea su apposito registro custodito presso la sede legale dell'associazione.
6. Assume i poteri di gestione ordinaria dell'Associazione deliberati e approvati dal Consiglio Direttivo.
7. In caso di indisponibilità o assenza o di qualsiasi altro impedimento lo stesso è sostituito dal Vice Presidente e in caso di indisponibilità o assenza anche del Vice Presidente dal Consigliere più anziano d'età che ne fa le veci con pari poteri.

Art. 16 – Vice Presidente

Svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 17 - Tesoriere

1. È responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione.
2. Vigila sul regolare pagamento delle quote associative.
3. È tenuto a informare il Presidente e il Consiglio Direttivo dello stato dei conti dell'Associazione quando richiesto.
4. Collabora nella redazione annuale del rendiconto economico e finanziario del bilancio, provvedendo tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite dell'Associazione, che devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 18 – Segretario

1. È responsabile del Libro dei Soci e provvede ad aggiornarlo.
2. Assiste di diritto quale Consigliere alle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio Direttivo, redige i relativi verbali e li trascrive nei rispettivi libri sociali.

Art. 19 - Assemblee tenute con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione o telematici

1. Le assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo, ferme restando le modalità di convocazione e di quorum costitutivi e deliberativi, possono svolgersi anche attraverso sistemi di telecomunicazioni o telematici a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci e dei Consiglieri ivi partecipanti.
2. Per il legittimo svolgimento delle assemblee e delle adunanze del Consiglio Direttivo occorrerà che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'assemblea o dell'adunanza dei consiglieri, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenienti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Segretario o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i fatti e circostanze oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito ai soci e ai consiglieri di partecipare alle discussioni e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) siano indicati nell'avviso di convocazione modalità di telecomunicazione o di interazione telematica.
3. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui è presente il soggetto verbalizzante.
4. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede secondaria o distaccata l'assemblea o l'adunanza dei consiglieri non può essere svolta e deve essere riconvocata per una data successiva.
5. Qualora per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede secondaria o distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 20 - Risorse economiche

1. Sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) eredità, donazioni o legati; contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, istituzioni pubbliche o privati, finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- c) contributi dello Stato dell'Uzbekistan e di qualsiasi altro organismo internazionale;
- d) entrate derivanti da prestazione di servizi in convenzione proventi dalle cessioni di beni e servizi ai soci e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità statuarie e la normativa vigente.

2. L'Associazione è tenuta per la durata imposta dalle norme civilistiche e fiscali alla conservazione della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali se finalizzate alla detrazione di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 21 - Bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo, con il supporto del Tesoriere, redige un rendiconto economico e finanziario e un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo le disposizioni del presente statuto.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

3. Copia del rendiconto economico-finanziario e del bilancio preventivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

4. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati a cura del Consiglio Direttivo.

5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

6. Essi dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali indicate al precedente articolo 3 salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea: in tal caso, l'Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori.

2. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci nel rispetto della normativa vigente.

Art. 23. Disposizioni Finali

1. Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Agenzia delle Entrate
UFFICIO FISCALI I - ATTO REGISTRATO
IL 9 GEN, 2023
ESATTI € 17,60
AL N. 182
IL DIRETTORE

